

Decisione n. 01 del Direttore di Gara

Doc. 3.8

Data: **21/01/2022**

Ore: **00:15**

Da: **Direttore di Gara**

A: **Giudice Unico, Cronometristi, tutti i Concorrenti**

Il Direttore di Gara

Visti:

- Art. 8.18 lett. B) RDS Autostoriche 2021 dal quale si evince che "Se in una PC almeno il 50% dei Conduuttori classificati come Top Driver, Driver A, B e C accusa un ritardo maggiore di 1" rispetto al tempo imposto la PC deve essere annullata";
- L'art. 8.20 – PENALIZZAZIONI – che alla lettera b) RDS Autostoriche 2021 disciplina l'applicazione delle penalità nelle prove cronometrate;

Preso atto, così come si evince dai tempi rilevati durante lo svolgimento della PC11, che un numero superiore al 50% dei conduuttori partecipanti e classificati come Top Driver, Driver A, B e C accusa un ritardo maggiore a 1" rispetto al tempo imposto;


Ritenuto, in conformità a quanto previsto dalla norma sopracitata, di dover adottare il provvedimento conseguente;

Ritenuto altresì di scrivere tale provvedimento alle penalità previste dall'art 8.20 lett. b);

DECIDE

di annullare la/e PC11 ascrivendo il provvedimento alle penalità previste dall'art. 8.20 lett. b).

Il Direttore di Gara
(Vittorio Galvani)



Esposto all'Albo di Gara 21/01/2022 ore 00:30